

Art 6 codice civile

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito ⁽¹⁾.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Note

(1) Il diritto al nome si acquista al momento della nascita ed in base al rapporto di filiazione, basandosi sugli atti di nascita e di battesimo.

Cfr. art. 29, d.P.R. 3-11-2000, n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) e vedasi Cass. 3779/1978.

(2) Cfr. art. 84, d.P.R. 3-11-2000, n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile); art. 5, l. 1-12-1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio); art. 5, l. 14-4-1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).

(3) I cambiamenti del nome sono ammessi solo nei limiti stabiliti dalla legge.

*Vi sono pochi casi, analiticamente disciplinati (artt. 84 e ss. d.P.R. 396/2000 sui **cambiamenti e modificazioni del nome e del cognome**): le modifiche del cognome, con decreto presidenziale, per un mutamento della situazione familiare; le modifiche del cognome, con decreto del procuratore generale, nelle ipotesi di cognome ridicolo o vergognoso; le modifiche del prenome a seguito del mutamento di sesso. Non esiste comunque un diritto al cambiamento del nome.*

*Distinta è l'ipotesi della **rettificazione**, disciplinata dagli artt. 95 e ss. del d.P.R. 396/2000, e che riguarda una mera eliminazione delle difformità tra la realtà effettiva e le risultanze dei registri dello stato civile. Al di fuori di tale ipotesi, vige il cd. principio di immutabilità del nome di cui al co. III dell'art. 6.*